



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

D.R. n. 1275

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università emanato con Decreto Rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000, modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n. 207 del 15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 20.10.2008;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- CONSIDERATO che il Regolamento, all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), prevede l’obbligo per il titolare e, se nominato, per il Responsabile del trattamento di designare il Responsabile della Protezione dei Dati (d’ora innanzi RPD) ogniqualevolta, tra l’altro, il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- VISTO l’art. 37, paragrafo 5 del predetto Regolamento in cui si dispone che il RPD sia individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39;
- PRESO ATTO che il Regolamento, alla Sezione 4, prevede tra l’altro che il RPD:
- a) “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (articolo 37, paragrafo 6);
 - a) deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i

Direzione Risorse Umane

Oggetto: Designazione del Responsabile della protezione dei Dati Personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

compiti di cui all'articolo 39" (articolo 37, paragrafo 5);

- b) "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97);
- c) non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti e deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (articolo 38);

VISTE	le linee guida del Gruppo di lavoro ex articolo 29 della direttiva 95/46/CE sul RPD, nella versione emendata ad aggiornata in data 5 aprile 2017 e le FAQ riguardanti il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico redatte dal Garante per la Protezione dei Dati personali;
RITENUTO	necessario adeguare la propria struttura organizzativa alle previsioni del Regolamento procedendo, in primo luogo, alla individuazione del RPD, in ragione del suo ruolo propositivo e delle indicazioni di priorità segnalate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
RITENUTO	opportuno, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'Università degli Studi di Bari, dei trattamenti di dati personali effettuati, nonché del ruolo, compiti e funzioni attribuite dal Regolamento al RPD, individuare quest'ultimo tra i dipendenti in possesso delle caratteristiche, requisiti e competenze richiesti dal Regolamento medesimo;
VISTO	dal curriculum prodotto dalla dott.ssa Rosa Maria Sanrocco, Responsabile della Sezione Servizi Istituzionali della Direzione Affari Istituzionali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, funzione attribuita con D.D.G. n. 973 del 23.12.2016, che la stessa è in possesso delle qualità professionali, della conoscenza e delle competenze previste dalla Sezione 4 del Regolamento, ferma restando l'ulteriore necessaria formazione sulla nuova normativa in materia di privacy attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione anche avviati da questo Ateneo (master/short master);
RITENUTO	pertanto, di individuare nella dott.ssa Rosa Maria Sanrocco l'unità di personale idonea a svolgere le funzioni di RPD di questo Ateneo;
SENTITA	la dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Filomena Luisa MY;
SENTITO	il Direttore Generale;

DECRETA

fermo restando gli incarichi attualmente ricoperti e la sede di servizio,

- di nominare la dott.ssa ROSA MARIA SANROCCO quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 2016/679/UE;

DIREZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Designazione del Responsabile della protezione dei Dati Personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

- il RPD, nel rispetto dei requisiti e delle prerogative previste dalla Sezione 4 del Regolamento, è tenuto a svolgere almeno i seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

al RPD viene altresì attribuito il compito di :

- f) effettuare la ricognizione dei trattamenti svolti dall'Università degli Studi di Bari e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte), ricognizione funzionale all'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171);
 - g) coadiuvare il titolare del trattamento nella tenuta del Registro delle attività di trattamento che rimangono sotto la responsabilità del medesimo titolare (art. 30 primo paragrafo);
 - h) avviare, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento, con la collaborazione del responsabile della transizione digitale e del responsabile della conservazione dei documenti informatici, la ricognizione delle misure di sicurezza dei sistemi informativi, nonché l'attuazione delle misure relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati dalla disciplina e individuando idonee procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni;
 - i) pubblicare il nominativo e i dati di contatto del RPD e di comunicarli all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- di assicurare al RPD, attraverso gli strumenti previsti dalle norme regolamentari di funzionamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, le risorse necessarie ad assolvere i compiti e funzioni previsti dal Regolamento;
 - nella definizione e gestione delle attività il RPD opererà d'intesa con il responsabile della transizione digitale e con il responsabile della conservazione dei documenti informatici;
 - di riservarsi di individuare con successivo atto i Referenti che dovranno collaborare funzionalmente con il RPD, nell'ambito delle strutture nelle quali i dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali e sulla base delle competenze attribuite alla funzione organizzativa o carica istituzionale che ricoprono.

Bari, 10.05.2018

IL RETTORE
F.to Antonio Felice URICCHIO

DIREZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Designazione del Responsabile della protezione dei Dati Personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679